

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA CASA DEI COLORI E DELLE FORME" ODV

Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede

1. È costituita in forma di organizzazione di volontariato l'associazione denominata "La Casa dei Colori e delle Forme", di seguito "associazione".
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e la sua durata è illimitata.
3. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti definiti dal D.lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore". A seguito dell'iscrizione nel registro, l'associazione integra la propria denominazione con «ODV».

Art. 2 Fini

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- offrire un luogo protetto ove trasmettere a bambini e adolescenti la cultura e le tecniche artistiche, in particolare quelle tecniche attualmente meno praticate o non proposte dagli istituti scolastici;
- coinvolgere le persone svantaggiate per favorirne la capacità di espressione mediante la produzione di oggetti artistici e manufatti artigianali;
- creare, attraverso le attività svolte, ulteriori occasioni di incontro con le altre associazioni e istituzioni già operanti sul territorio;
- promuovere, in generale, eventi culturali e occasioni di convivialità tra le persone.



Art. 3 Attività

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
2. In particolare, l'associazione si propone di progettare e attuare, a titolo esemplificativo:
 - corsi di illustrazione e di tutto quanto concerne l'ambito figurativo;
 - formature in gesso, tecnica del graffito e delle patine;
 - modellazione e decorazione su manufatti in terracotta, smaltature, engobbi, raku;
 - mostre d'arte, di artigianato e di fotografia;
 - incontri di lettura, racconti di viaggio e di paese;
 - serate di musica e di danza;
 - cura editoriale di stampe periodiche e no, e attivazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
3. Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo nella relazione di missione.

Art. 5 Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto di:
 - partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
 - recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo;
 - versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, di scioglimento, recesso, o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione



perviene all'organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.
5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al presidente dell'associazione.
6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'assemblea dei soci;
 - l'organo di amministrazione;
 - il presidente.
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento

dell'ammissione dell'organo di amministrazione.

7. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:
 - eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
 - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
 - deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.
3. L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Uff. Registro P.R.A.
Co. - viale di P.R.A.

5. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.
6. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione di missione e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi.
9. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 19 comma 5. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è formato da cinque componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. L'organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere rieletti.

Art. 16 Competenze dell'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei membri dell'organo di amministrazione;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività, il bilancio consuntivo e la relazione di missione;
- determinare la quota sociale annuale;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

- eleggere il presidente e il vicepresidente;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'organo di amministrazione stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'organo di amministrazione per tre volte consecutive. L'organo di amministrazione può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'organo di amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dell'organo stesso, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'organo di amministrazione è convocato, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, che sono tenuti a inviare riscontro di lettura. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione dell'organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato all'inizio della riunione stessa, e trascritto nel libro delle riunioni dell'organo di amministrazione.

Art. 18 Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere dell'organo di amministrazione;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.
 4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Art. 19 Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
 - il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.
3. I verbali di assemblea e organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta all'organo di amministrazione, che li rende immediatamente accessibili.

Art. 20 Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- quote sociali
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività non commerciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
 - a) vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - b) cessione di beni prodotti dai volontari e dai beneficiari dell'attività dell'associazione purché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di

- volontariato senza alcun intermediario;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art.21 Scritture contabili

1. L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione redigendo il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione di proventi e oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. L'associazione deposita il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art.22 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'organo di amministrazione e devono essere approvati dall'assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
6. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'organo di amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'assemblea.

Art. 23 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno **15 maggio 2019**, alle ore 17.00, presso la sede della Casa dei Colori e delle Forme, convocata dal presidente Giorgio Bacchin, si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria con il seguente ordine del giorno:

- esame e approvazione dello statuto dell'associazione modificato al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- nomina consiglieri;
- varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Giorgio Bacchin, Cristina Callegaro, Dino Mariani, oltre ai dimissionari Pierangelo Sartorio e Anna Sassella.

Verificata la correttezza delle convocazioni e la validità della seduta, si procede all'esame della bozza di statuto, modificato per adeguarlo alle nuove disposizioni per il Terzo Settore. Dopo breve discussione e chiarimenti, l'assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto.

Confermate le dimissioni dei consiglieri Pierangelo Sartorio e Anna Sassella, viene proposto agli associati di candidarsi per reintegrare il consiglio direttivo, il futuro organo di amministrazione. Accettano la carica Marisa Visigalli e Virginia Gasparella.

Si comunica anche la necessità di trovare nuovi collaboratori e volontari, anche per limitati periodi: per nuovi laboratori, per la gestione amministrativa e contabile, per la promozione, per le pulizie. Saranno organizzati incontri per far conoscere la Casa e le sue esigenze e per favorire nuovi contatti e nuove adesioni.

Vengono infine comunicate le prossime iniziative:

- 18/19 maggio, 22/23 giugno e 5/8 settembre Tavoli in Gioco;
- 1° giugno Mettiamoci in mostra! estemporanea di disegno per bambini e genitori insieme nella Casa per ritrarne angoli e dettagli interessanti. Esposizione immediata;
- 6/7 luglio i linguaggi dell'arte, a cura di Khalkos, laboratorio calcografico di Acqui Terme.

La seduta è tolta alle ore 18.00.

Data, 15 maggio 2019

Letto, confermato e sottoscritto

La Segretaria

Anna Sassella

Il Presidente

Giorgio Bacchin

La registrazione del presente documento e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 del D.Lg.117/17.

18-07-19
REGISTRATO A LUNO IL
AL N. 975 / 01 MOD. 3
ESATTE ESEUTE
(E)
POT. L.



Per delega del Direttore Interim
Antonio Silipo

IL FUNZIONARIO

Oroscini